CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI PARTNERNELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte Ragioniere Commercialista Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso Dottore Commercialista Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin Consulente Aziendale

Dott.ssa Sara Martinazzo Dottore Commercialista Revisore Legale

Dott.ssa Paola Ongarato Dottore Commercialista

Dott. Michael Favrin Esperto Contabile

Dott-ssa Diana Mozzato **Dottore Commercialista** Revisore Legale

Circolare n. 5 / 2024

Castelfranco Veneto, 01 febbraio 2024

Spett.li

CLIENTI

NUOVE SPECIFICHE TECNICHE FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le nuove Specifiche tecniche (ver. 1.8) della fatturazione elettronica, utilizzabili a decorrere dal prossimo 1.2.2024.

Le modifiche / implementazioni apportate, rispetto alla versione precedente (ver. 1.7.1), riguardano la compilazione della fattura elettronica da parte:

- dei produttori agricoli che applicano il regime IVA speciale di cui all'art. 34, DPR n. 633/72;
- dei fornitori per le operazioni non imponibili IVA in presenza della **dichiarazione d'intento** rilasciata da un esportatore abituale;
- dell'acquirente / committente italiano che ha ricevuto una fattura con IVA da un cedente / fornitore estero, identificato in Italia, che ha erroneamente utilizzato la partita IVA italiana.

Si segnala inoltre che, nell'ambito dei dati anagrafici dell'acquirente / committente per il quale è stata indicata la partita IVA, in sede di controllo, per i soggetti italiani (codice Paese "IT"), il Sistema verifica la presenza in Anagrafe Tributaria della partita IVA (non del codice fiscale come previsto in precedenza).

FATTURE PRODUTTORI AGRICOLI IN REGIME IVA SPECIALE

Per le fatture emesse da un produttore agricolo che adotta il regime IVA speciale di cui all'art.34, DPR n. 633/72, al fine di consentire la predisposizione "automatica" della liquidazione IVA periodica, è possibile (facoltà) indicare nel campo "TipoDato" uno dei seguenti codici:

- "ALI-COMP", per le cessioni di prodotti agricoli / ittici compresi nella Tabella A, Parte I, DPR n. 633/72, per le quali trovano applicazione le percentuali di compensazione.
- In presenza di tale codice è richiesta anche la compilazione del campo

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

"RiferimentoNumero" con l'indicazione della percentuale di compensazione applicabile;

- "NO-COMP", per le cessioni di prodotti agricoli / ittici non compresi nella Tabella A, Parte I,DPR n. 633/72;
- "OCC34BIS", per le operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all'art. 34-bis, DPR n. 633/72, ossia le attività agricole connesse effettuate dal produttore agricolo.

FATTURE NON IMPONIBILI IVA AD ESPORTATORI ABITUALI

In applicazione delle misure finalizzate alla ricerca dei "falsi esportatori" e delle disposizioni attuative emanate dall'Agenzia delle Entrate, nella **fattura relativa ad operazioni non imponibili IVA** in quanto effettuate nei confronti di un **esportatore abituale che ha rilasciato la dichiarazione d'intento** ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, oltre ai consueti dati:

- nel campo "TipoDato" va indicato "INTENTO";
- nel campo "RiferimentoData" va riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate riportante il numero di protocollo della dichiarazione d'intento;
- nel campo "RiferimentoTesto" va riportato:
 - il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento;
 - il progressivo della dichiarazione d'intento.

I due dati vanno indicati nel predetto campo separati dal segno "-" oppure "/".

Le Specifiche tecniche prevedono che, se la dichiarazione d'intento indicata in fattura risulta invalidata, il file fattura viene scartato con codice errore "00477".

TIPO DOCUMENTO TD28

Con riferimento alle **fatture cartacee con addebito dell'IVA emesse da un cedente/prestatore sammarinese** ad un acquirente/committente italiano, per le quali l'acquirente/committente italiano predispone ed invia allo SdI un **Tipo Documento TD28** (introdotto dall'1.10.2022 dalle Specifiche tecniche ver. 1.7.1) **per assolvere l'esterometro**, le Specifiche tecniche precisano ora che:

- nel campo "Numero" è consigliabile utilizzare una numerazione progressiva scelta dal mittente (ad esempio, il protocollo del registro acquisti);
- nel campo "DatiFattureCollegate" va indicato il numero e la data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sammarinese.

NUOVO UTILIZZO DEL TIPO DOCUMENTO TD28

Le nuove Specifiche tecniche prevedono inoltre che il Tipo Documento **TD28 può essere utilizzato per assolvere l'esterometro anche** nel caso in cui l'acquirente/committente italiano, anzichè ricevere una fattura senza IVA in applicazione del reverse charge, riceva una fattura con addebito dell'imposta da parte di un fornitore estero, identificato in Italia, che ha erroneamente utilizzato la propria partita IVA italiana.

In tal caso, ai fini della compilazione, è specificato che:

 nei campi riservati al cedente/prestatore vanno indicati i dati relativi all'operatore estero (nonquelli della posizione IVA italiana erroneamente riportati nella fattura);

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI PARTNERNELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

- nel campo "DatiFattureCollegate" va indicato il numero e la data della fattura originale emessa dal fornitore estero;
- l'imponibile e l'imposta vanno indicati come risultanti nella fattura ricevuta.

VERIFICA ESISTENZA PARTITA IVA ACQUIRENTE / COMMITTENTE ITALIANO

In sede di controllo, nell'ambito dei dati anagrafici del destinatario della fattura (acquirente/committente), in caso di indicazione della partita IVA di quest'ultimo, il Sistema verifica la presenza in Anagrafe Tributaria di tale numero quale partita **IVA** (non quale codice fiscale come previsto in precedenza).

Consequentemente, se il numero indicato non risulta presente tra le partite IVA registrate in AnagrafeTributaria, il file fattura viene scartato con **codice errore "00305"**.

Per ogni altra questione sull'argomento, Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

> Cordiali Saluti **Conte&Cervi Commercialisti Associati**